

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5038 R	20 ottobre 2000	TERRITORIO
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 26 settembre 2000 concernente la modifica degli articoli 16, 18 e 20 della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCP)

PREMESSA

La nuova legge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni (messaggio no. 4388 del 26 giugno 1996 e rapporto no. 4388R del 31 maggio 1996) è entrata in vigore il 1° gennaio 1997. Termina quindi, a fine dicembre 2000, il quarto anno di applicazione. Sembra giusto e ragionevole fare il punto e intervenire per modificare normative che non hanno dato la soddisfazione che ci si attendeva.

La nuova legge sulla pesca aveva introdotto importanti novità e segnatamente:

- le norme sui ripopolamenti e sulle immissioni (art. 23);
- l'introduzione e l'organizzazione di un corso di formazione obbligatorio per chi chiede la licenza la prima volta (art. 14 e 29);
- una nuova sistemica delle patenti;
- l'obbligo della statistica del pescato;
- l'abbassamento a 16 anni del diritto di sciogliere la patente senza l'autorizzazione parentale (art. 15);
- la protezione delle acque dalle attività moleste;
- l'obbligo di richiedere un'autorizzazione per organizzare una gara di pesca.

Non va dimenticato il titolo della nuova legge che ha introdotto il concetto di protezione, come già era avvenuto per la legge sulla caccia, ma anche seguendo il filone della legge federale quadro, improntata alla salvaguardia e alla valorizzazione degli ambienti acquatici, necessari per la vita della fauna ittica e per il futuro stesso della pesca.

Ebbene, questi concetti si sono rivelati importanti, hanno dato e stando fornendo ottimi risultati. Essi vengono confermati.

Tuttavia il 18 febbraio 2000 la FTAP (Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca), dopo sondaggi, consultazioni e chiare indicazioni provenienti dalla base che hanno coinvolto l'intero mondo dei pescatori del Cantone, ha inoltrato al Dipartimento del territorio delle proposte di modifica degli art. 16, 18 e 20 della LCP.

La richiesta è ampiamente motivata. In particolare però è dettata da un massiccio calo dei pescatori ticinesi e alla parallela diminuzione degli affiliati alla FTAP (circa 3'400 unità), attribuita, almeno in parte, al prezzo troppo elevato della patente annuale dilettantistica di tipo D1.

La cosa ha indotto una diminuzione cospicua degli introiti destinati alla Federazione, nonché alla parte che va al fondo per la fauna ittica e per la pesca, più comunemente conosciuto come fondo di ripopolamento. La conseguenza, che si è manifestata e che perdura, è costituita dalla mancanza di sufficienti mezzi finanziari per operare negli allevamenti e nelle immissioni. Inoltre è necessario tenere conto dei nuovi compiti assegnati dalla legge inerenti il ricupero ambientale degli ecosistemi acquatici. La FTAP ha individuato sette punti che figurano nel messaggio governativo in esame nel quale vengono ampiamente commentati con adeguate proposte di soluzione. Verranno ripresi singolarmente nella discussione commissionale.

DISCUSSIONE COMMISSIONALE

La Commissione della legislazione ha innanzitutto accettato la richiesta del relatore che aveva avuto diversi contatti con la FTAP, con l'Ufficio Caccia e pesca nonché con il Consigliere di Stato responsabile Marco Borradori. Si trattava di concludere i lavori in tempi contenuti, affinché, tenendo conto dei termini di referendum e della necessità di ottenere il nulla osta da Berna, le nuove normative potessero entrare in vigore il 1° gennaio 2001. La pesca, infatti, contrariamente per esempio alla caccia, si svolge tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del medesimo anno. Un ritardo, anche solo di un mese, avrebbe fatto slittare il tutto al 1° gennaio 2002, non permettendo ancora per un anno di dare le dovute soddisfazioni ai pescatori ticinesi (e sono diverse migliaia) che si attendono quelle correzioni cui già ho accennato e che ora tratterò in dettaglio.

Diminuzione della tassa per l'ottenimento della patente annuale di pesca dilettantistica, categoria D1

È giusto ricordare perché la più comune delle patenti di pesca era stata fissata, nella legge del 1996, in fr. 200.- dai precedenti fr. 100.-. Innanzitutto si erano fatti i calcoli circa il valore della nostra moneta dall'ultimo adeguamento. Poi la Commissione aveva unificato le due patenti (laghi e fiumi) che il messaggio governativo aveva separato proponendo una tassa di fr. 150.- per ognuna e, pertanto, a parità di diritti, il prezzo a fr. 300.- dai precedenti fr. 100.-. Inoltre, la Commissione della legislazione aveva deciso di fissare nella legge l'entità della nuova tariffa, non dando delega al Consiglio di Stato (e meglio al Dipartimento e ai suoi servizi) di modificare motu proprio la tassa per regolamento. Su questa decisione la Commissione ribadisce la sua posizione. Ora, però, dopo quattro anni di esperienza considerata negativa come già spiegato, si ritiene di dover abbassare il prezzo della patente di tipo D1. La Commissione non ha seguito il messaggio governativo che ha proposto fr. 180.- (dai fr. 200.- dell'attuale legge) e all'unanimità sottopone al Parlamento la cifra di fr. 160.-, con una significativa riduzione del 20%. Questo, innanzitutto, per indicare chiaramente la volontà di marcare questa modifica e rendere decisamente attrattiva la categoria di pesca dilettantistica D1 confidando in un significativo aumento dei pescatori dopo la massiccia diminuzione degli ultimi quattro anni.

Reintegrazione della possibilità per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera di staccare la patente annuale, nonché la definizione della posizione dei frontalieri

Giova ricordare che fino al 1997 gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera potevano beneficiare della patente annuale. Esistevano solo alcune differenze, in particolare circa la data di accesso ai laghetti alpini. Con la nuova normativa questa facoltà era stata annullata con motivazioni varie, segnatamente di protezione. Ma anche con il timore che si

potesse manifestare un afflusso enorme e incontrollabile di pescatori dalla vicina Lombardia dove la qualità delle acque non è di certo la nostra.

Per ovviare a questa proibizione si erano presi dei particolari provvedimenti con una patente turistica (Tipo T) con prezzi per nulla esosi della quale hanno ampiamente beneficiato gli stranieri in questi quattro anni. Nel contempo però, verosimilmente a causa del già menzionato prezzo di fr. 200.-, un numero notevole di ticinesi ha usufruito della patente T, disertando la D1. Va ricordato che per le patenti turistiche non era previsto il versamento del contributo di affiliazione destinato alla FTAP. Tutto questo spiega, oltre alla massiccia diminuzione di pescatori, la situazione di disagio finanziario per la Federazione e per il Fondo di ripopolamento.

La Commissione della legislazione ha approvato all'unanimità il principio della concessione della patente annua anche agli stranieri non domiciliati e non dimoranti, non ha cambiato la cifra di fr. 500.- proposta dal messaggio governativo, mentre ha ridotto da fr. 400.- a fr. 320.- la tassa per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri all'estero. È sembrato giusto stabilire il doppio (e non di più) dell'entità prevista per gli svizzeri non domiciliati e non dimoranti in Ticino.

Se per la patente annua D1 si è ritenuto di non introdurre eccezioni per i frontalieri, altro discorso è stato fatto per la categoria D2, pesca dalla riva dei laghi Ceresio e Verbano. Con un gesto, peraltro contenuto nelle sue conseguenze finanziarie, si è voluto riconoscere qualcosa ai frontalieri che di fatto vivono sulle sponde dei laghi Ceresio e Verbano e pagano le imposte in Ticino. Essi vengono parificati ai domiciliati e ai dimoranti nel Cantone.

Così, la lett. b) dell'art. 16, reciterà:

- *Categoria D1, per tutte le acque pubbliche del Cantone anche dalla barca sui laghi Verbano e Ceresio, eccettuata la pesca del temolo:*

<i>per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone</i>	<i>fr. 160.-</i>
<i>per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri all'estero</i>	<i>fr. 320.-</i>
<i>per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera</i>	<i>fr. 500.-</i>

- *Categoria D2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio:*

<i>per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone, nonché per i frontalieri in possesso di un permesso di lavoro valido in Ticino</i>	<i>fr. 60.-</i>
<i>per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera</i>	<i>fr. 80.-</i>

La reintroduzione della patente annuale per stranieri non domiciliati e non dimoranti, ripropone un problema che si era manifestato prima del 1997 e che, almeno in parte, è stato all'origine della soppressione di questa facoltà nell'ultima modifica. Si tratta dello squilibrio tra società di pesca del piano e delle valli. I rappresentanti delle singole società alle assemblee cantonali sono definiti in base al numero di soci. Così le associazioni del piano, grazie anche ai membri stranieri, potevano beneficiare di un numero elevato di rappresentanti delegati con un potere decisionale che poteva apparire sbilanciato. La Commissione della legislazione ritiene che i diritti di rappresentanza all'assemblea federativa delle singole società affiliate, debbano essere risolti a livello di statuti da parte della FTAP. Viene quindi introdotta la base legale necessaria.

Il cpv. 4 dell'art. 16 sarà così modificato:

⁴*Ogni detentore di patenti annuali è tenuto al versamento di una sovrattassa di fr. 50.- a copertura dell'attività della FTAP. Questo versamento da diritto ad essere affiliato ad una delle associazioni ticinesi per l'acquicoltura e la pesca riconosciute, **secondo le modalità fissate dagli statuti e dai regolamenti federativi.***

Per i pescatori con meno di 19 anni la sovrattassa ammonta a fr. 25.--.

In alternativa al versamento alla FTAP, la sovrattassa va devoluta al Fondo per la fauna ittica e per la pesca.

Sconto sul prezzo delle patenti per gli studenti, gli apprendisti, le persone motulesi su sedie a rotelle e per chi è al beneficio della rendita AVS + complementare

Questa nuova normativa, peraltro già oggetto in passato di atti parlamentari e di richieste, rientra nella dichiarata volontà di favorire l'accesso alla pratica della pesca ai giovani per le positive ricadute sui loro comportamenti sociali e di sensibilità verso la natura che ci circonda.

Invece di introdurre sconti per studenti ed apprendisti, si è preferito aumentare il limite dell'età che dà diritto al trattamento preferenziale. Con questo sistema si facilitano i controlli soprattutto per le cancellerie comunali chiamate a rilasciare le licenze. La legge attuale prevedeva il limite di 16 anni, il messaggio indicava 18, la Commissione, all'unanimità, ha fissato 19 anni. Si è voluto tenere conto del fatto che in genere l'apprendistato finisce proprio a quell'età. La Commissione ha seguito il parere del Consiglio di Stato di non praticare sconti per i beneficiari dell'AVS. Si tratta di una larga fascia di popolazione con ampie possibilità di tempo per esercitare la pesca e pertanto la cifra di base, ora scontata del 20% appare ragionevole e sopportabile. Per quanto concerne i motulesi su sedie a rotelle, essi potranno esercitare la pesca di tipo D1 gratuitamente. Sono ovviamente esclusi i casi di malattia o di infortunio che comportano difficoltà motorie transitorie.

La Commissione della legislazione ritiene che non ci debbano essere troppe formalità, trattandosi di casi molto limitati nel numero e palesemente identificabili. La facilitazione concernerà anche motulesi su sedie a rotelle stranieri e non dimoranti che si trovassero in Ticino per motivi di cura o di vacanza. La licenza non dovrà essere richiesta all'Ufficio caccia e pesca ma più semplicemente ad una cancelleria comunale. Questo appunto per semplificare la burocrazia a persone già impediti per motivi evidenti.

Così, il cpv. 5 dell'art. 16 avrà una nuova formulazione:

⁵I pescatori su sedie a rotelle di qualsiasi domicilio e nazionalità potranno ottenere gratuitamente la patente di tipo D1 facendone richiesta a una cancelleria comunale.

Licenze gratuite per i ragazzi di età inferiore ai 10 anni

La categoria D2 (art. 16 cpv. 2) permette già la pesca gratuita sulle rive dei laghi Ceresio e Verbano a tutte le persone con età inferiore ai 19 anni; sono pertanto compresi anche i ragazzi fino ai 10 anni.

Il nuovo cpv. 6 dell'art. 16 introduce per questi bambini la gratuità anche per la pesca nei corsi d'acqua, nei bacini di accumulazione e nei laghetti alpini. Questo a condizione che siano accompagnati da una persona, con più di 18 anni e in possesso di regolare patente. La norma vuole favorire quei padri o parenti che portano a pesca i loro figli con meno di 10 anni, evitando che siano costretti a sciogliere una patente supplementare.

Si tratta di un ulteriore incentivo per avvicinare i giovani alla pratica della pesca con tutti i benefici che sappiamo ne derivano.

Aumento del costo delle patenti turistiche (categoria T) e introduzione di una sovrattassa da versare alla FTAP

La patente turistica, articolata in due possibilità - 2 giorni o 15 giorni - era stata introdotta nella legge del 1997 oltre che per i turisti, anche per parare, almeno in parte, la soppressione della patente annuale per i non domiciliati e i non dimoranti.

Con l'attuale modifica la cosa viene risolta nella categoria D1, come è stato spiegato prima. La soluzione proposta è quella di dare due possibilità una di 2 giorni (come finora) e una di 7 giorni (al posto di 15).

La modifica dei prezzi verso l'alto, è giustificata da un realistico confronto con altri Cantoni e in particolare il Canton Grigioni, regione indubbiamente a vocazione turistica. La soppressione della patente turistica di 15 giorni, oltre che dalla poca attrattività di un periodo così lungo per chi viene in Ticino in vacanza e non necessariamente per la pesca, è destinata a scoraggiare quei ticinesi che ne hanno fatto largo uso negli ultimi 4 anni, disertando la D1 e provocando, almeno in parte, quella situazione di disagio che ha portato all'attuale cambiamento.

Così, la proposta del messaggio è accolta integralmente sia nella forma che nei contenuti, come è accolta l'introduzione di un cpv. 2 all'art. 18, che recita:

²Il 10% del ricavo complessivo sulle patenti turistiche (tipo T) viene versato annualmente alla FTAP ed è a carico della quota assegnata al Cantone prevista alla lett. c) del presente articolo.

Obbligo dell'allestimento della statistica del pescato per chi stacca la patente turistica quindicinale

La patente turistica di 15 giorni viene soppressa. Questa richiesta potrebbe essere applicata a chi scioglie due patenti T, caduna da 7 giorni. La cosa, tutto sommato, appare poco interessante in quanto potrebbe fornire qualche indicazione, esigendo tuttavia un non indifferente lavoro amministrativo. L'Ufficio caccia e pesca vuole però riservarsi il diritto di tarare il sistema di calcolo introducendo per 1-2 anni consecutivi (non necessariamente subito) l'obbligo della statistiche anche per le patenti turistiche. La cosa è possibile tramite regolamento, vista la base legale già esistente. Non è quindi necessario procedere a modifiche legislative.

Richiesta ai Comuni di rinunciare all'introito del 10% del ricavo delle patenti vendute a favore del Fondo per la fauna ittica e la pesca

Il Dipartimento ha effettuato un sondaggio e ha deciso di rinunciare a questa modifica. La Commissione è del parere che una retribuzione per il lavoro svolto dalle cancellerie comunali vada rispettato anche al di là dell'entità finanziaria che rappresenta. D'altra parte i commissari sono molto sensibili al mantenimento e allo sviluppo della consistenza del Fondo per la fauna ittica e per la pesca.

Esso rappresenta la possibilità di conservare e sviluppare un patrimonio di fauna ittica importante e variato, garantendo non solo la tutela dei pesci ma anche delle acque e degli ambienti naturali che fanno da importante scenario all'attività della pesca stessa.

Così si è giunti alla proposta di attribuire ai Comuni il 5% degli introiti. Con questa soluzione si mantiene la retribuzione del lavoro parificandola a quanto prevede la legge sulla caccia per la distribuzione delle patenti e si libera un 5% da attribuire al fondo. La quota destinata al Cantone viene fissata al 40% e quella del fondo di ripopolamento aumentata al 55%. Il nuovo art. 18 reciterà:

¹Sul ricavo complessivo della patenti per la pesca dilettantistica viene assegnato:

a) il 5% ai Comuni in base all'importo delle patenti da loro rilasciate;

b) il 55% al Fondo per la fauna ittica e la pesca;

c) il 40% al Cantone per le spese di amministrazione e di polizia della pesca.

²vedi nuovo cpv. introdotto con le patenti turistiche.

Questa modifica porterà ovviamente una diminuzione degli introiti per lo Stato. La cosa, la cui entità può essere calcolata in maniera teorica sulla base dei dati in possesso per gli ultimi anni, sarà verosimilmente compensata con un importante aumento delle patenti diletta-tantistiche di tipo D1. Da una parte il ritorno degli stranieri non domiciliati e non dimoranti che faranno uso della possibilità annua ripristinata proprio con questa modifica. D'altra parte con la ripresa dell'attività di quei pescatori che avevano rinunciato proprio perché ritenevano troppo elevato il prezzo di fr. 200.-, in vigore dal 1997. Dovrebbero ritornare alla D1 anche quei ticinesi che avevano ripiegato sulla turistica quindicinale, che ora non esiste più e ha subito aumenti rendendola poco attrattiva per chi abita nel Cantone. Né va sottovalutata la possibilità che numerosi nuovi pescatori, soprattutto giovani, considerino la riduzione del 20% interessante e ne approfittino.

In ogni caso deve essere chiaro che questa eventuale, quanto improbabile diminuzione delle entrate per lo Stato, non dovrà incidere sui mezzi destinati all'Ufficio caccia e pesca nel suo lavoro per la fauna ittica, la pesca e le altre attività collegate.

La protezione e lo sviluppo delle acque, degli ambienti naturali e della fauna dei nostri fiumi e laghi è troppo importante e merita i mezzi necessari da parte dello Stato.

Conclusione

Le modifiche proposte, votate all'unanimità dalla Commissione della legislazione, sono il frutto di quattro anni di esperienza. Esse permettono di fare correzioni a scelte che, se nel 1996 erano sembrate valide, hanno poi mostrato i loro limiti applicativi al punto da apparire oggi inadatte per le conseguenze che hanno indotto e che sono state ampiamente commentate nel rapporto. In particolare l'attenzione rivolta ai giovani dimostra la sensibilità del Parlamento ticinese nello stimolare e favorire attività sane, legate alla natura e ricche di soddisfazioni.

Gli articoli modificati permettono di avere una nuova legge aggiornata, completa e accettata sia dall'Ufficio competente sia dalla FTAP e indirettamente dai pescatori ticinesi ampiamente coinvolti nelle scelte e molto sensibili alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio ittico cantonale e di tutti quegli ambienti naturali di cui il nostro Cantone è ancora ricco unitamente ad acque cristalline e scenari complementari indispensabili al futuro di questa atavica attività.

La Commissione della legislazione invita quindi il Gran Consiglio ad approvare la modifica di legge annessa.

Per la Commissione della legislazione:

Tullio Righinetti, relatore
Allidi-Cavalleri - Bergonzoli E. -
Bergonzoli S. - Bertoli - Bobbià -
Canonica G. - Carobbio W. -
Dell'Ambrogio - Duca Widmer -
Fiori - Ghisletta D. - Jelmini -
Marzorini - Nova, con riserva -
Pantani - Pini

Disegno di

LEGGE

cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCP); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 26 settembre 2000 no. 5038 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 20 ottobre 2000 no. 5038R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 è così modificata:

Art. 16

¹Sono stabiliti i seguenti tipi di patenti, le seguenti categorie e tasse:

- a) Patenti di tipo P, annuale per la pesca con reti nei laghi Verbano e Ceresio:
 - Categoria P1, professionale fr. 1000.--
 - Categoria P2, semiprofessionale fr. 1000.--
- b) Patente di tipo D, annuale per la pesca dilettantistica:
 - Categoria D1, per tutte le acque pubbliche del Cantone anche dalla barca sui laghi Verbano e Ceresio, eccettuata la pesca del temolo:
 - per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone fr. 160.--
 - per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri all'estero fr. 320.--
 - per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera fr. 500.--
 - Categoria D2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio:
 - per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone nonché per i frontalieri in possesso di un permesso valido di lavoro in Ticino fr. 60.--
 - per i non domiciliati e i non dimoranti nel Cantone fr. 80.--
 - Categoria D3, per la pesca del temolo:
 - per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone fr. 80.--
 - per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri all'estero fr. 160.--
 - per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera fr. 300.--
- c) Patente di tipo T, turistica per la pesca dilettantistica:
 - Categoria T1, per tutte le acque pubbliche del Cantone, eccettuata la pesca del temolo:
 - valevole per la durata di 2 giorni fr. 60.--
 - valevole per la durata di 7 giorni fr. 120.--
 - Categoria T2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio:
 - valevole per la durata di 2 giorni fr. 30.--
 - valevole per la durata di 7 giorni fr. 50.--

²Per i richiedenti con meno di 19 anni sono stabilite le seguenti tasse:

- Categoria D1: indistintamente fr. 50.--
- Categoria D2 gratuita
- Categoria D3: indistintamente fr. 20.--
- Categoria T1
 - valevole per la durata di 2 giorni fr. 20.--
 - valevole per la durata di 7 giorni fr. 30.--

- Categoria T2: indistintamente

gratuita

³La patente di categoria D3 può essere rilasciata unicamente a coloro che hanno staccato la patente di categoria D1.

⁴Ogni detentore di patenti annuali è tenuto al versamento di una sovrattassa di fr. 50.-- a copertura dell'attività della FTAP. Questo versamento dà diritto a essere affiliato a una delle associazioni ticinesi per l'acquicoltura e la pesca riconosciute, secondo le modalità fissate dagli statuti e dai regolamenti federativi.

Per i pescatori con meno di 19 anni la sovrattassa ammonta a fr. 25.--.

In alternativa al versamento alla FTAP, la sovrattassa va devoluta al Fondo per la fauna ittica e la pesca.

⁵I pescatori motulesi su sedie a rotelle di qualsiasi domicilio e nazionalità possono ottenere gratuitamente la patente D1, facendone richiesta a una cancelleria comunale.

⁶I ragazzi di età inferiore ai 10 anni possono esercitare gratuitamente la pesca dilettantistica nei corsi d'acqua, bacini di accumulazione e laghetti alpini, a condizione che siano accompagnati da una persona avente un'età minima di 18 anni e in possesso di una regolare patente. La battuta di pesca, nella quale i ragazzi potranno utilizzare una propria canna da pesca, dovrà rispettare nel numero di catture il massimo concesso per una sola patente.

⁷Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento i periodi di validità delle diverse patenti.

Art. 18 cpv. 1 e 2 (nuovo)

¹Sul ricavo complessivo delle patenti per la pesca dilettantistica viene assegnato:

- a) il 5% ai Comuni, in base all'importo delle patenti da loro rilasciate;
- b) il 55% al Fondo per la fauna ittica e la pesca;
- c) il 40% al Cantone per le spese di amministrazione e di polizia della pesca.

²Il 10% del ricavo complessivo sulle patenti turistiche (tipo T) viene versato annualmente alla FTAP ed è a carico della quota assegnata al Cantone prevista alla lett. c) del presente articolo.

Art. 20 lett. a) e b)

- a) dal 55% degli introiti derivanti dal rilascio delle patenti;
- b) dalla sovrattassa, giusta l'art. 16 cpv. 4;

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e dei decreti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.